

IMMOVEO SRL

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PRESTATORI DI SERVIZI DI TECNICI

NORMATIVA

Indice

Art. 1 - ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	3
Art. 2 - DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	3
Art. 3 - SOGGETTI	3
Art. 4 - DOMANDA DI QUALIFICAZIONE	3
Art. 5 - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE	4
Art. 6 - DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE	5
Art. 7 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	8
Art. 8 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE	9
Art. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI	10
Art. 10 - ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE	11
Art. 11 - EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE	11
Art. 12 - SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA	11
Art. 13 - DEQUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE	12
Art. 14 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI, MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE	14
Art. 15 - RINNOVO ED ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE	14
Art. 16 - EFFICACIA DECORRENZE	15
Art. 17 - QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO	15
Art. 18 - RINVIO E PRECISAZIONI	15

Allegati:

- Schema di Domanda
- Questionario
- Schemi di dichiarazioni sostitutive (Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8)

IMMOVEO SRL	NORMATIVA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PRESTATORI DI SERVIZI TECNICI E PROFESSIONISTI	Rev. 01 Pagina 3 / 23
-------------	---	--------------------------

Art. 1 - ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

- 1.1. Al fine della tutela dei propri clienti ed investitori Immoveo Srl ha istituito, il Sistema di Qualificazione dei Prestatori di Servizi Tecnici e Professionali (di seguito "Sistema").
- 1.2. Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di prestatori terzi di servizi di ingegneria, di attività di progettazione, espletamento di pratiche amministrative, verifica del rispetto delle normative, verifica della qualità di esecuzione e coordinamento della sicurezza, di comprovata idoneità nell'ambito dei quali IMMOVEO SRL individua i soggetti da Qualificare al fine di poter procedere all'affidamento dei relativi servizi e/o attività di supporto (di seguito anche "servizi").
- 1.3. I soggetti sono qualificati per aree di specializzazione, le categorie di specializzazione sono indicate nel successivo art. 8.
- 1.4. La presente normativa e i relativi allegati rappresenta la documentazione che regola la qualificazione dei prestatori di servizi nel Sistema.

Art. 2 - DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

- 2.1. Il Sistema di Qualificazione ha durata indeterminata.
- 2.2. IMMOVEO SRL può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine in tutto o in parte al Sistema.

Art. 3 - SOGGETTI

- 3.1. La qualificazione riguarda i seguenti soggetti:
 - a) le società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali nella forma di società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale;
 - b) le società d'ingegneria nelle forme di società di capitali che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale;
 - c) le imprese individuali anche artigiane, le imprese costituite nelle forme di società commerciali (di persone e di capitali) e le società cooperative;
 - d) i consorzi stabili di cui all'art. 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 costituiti da società di professionisti e/o società di ingegneria non sono ammessi alla qualificazione
 - e) liberi professionisti nella forma di singolo o associato ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e s.m.;
 - f) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri della UE costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi nelle forme affini a quelle sopra indicate.
- 3.2. La qualificazione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche i soggetti di cui all'art. 47, comma 1, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
- 3.3. i consorzi stabili di cui all'art. 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 costituiti da società di professionisti e/o società di ingegneria non sono ammessi alla qualificazione
- 3.4. Non è consentita la qualificazione delle società di professionisti o di società di ingegneria e loro consorzi stabili i cui amministratori, soci, dipendenti, collaboratori coordinati continuativi (della società stessa o del consorzio) abbiano già presentato domanda di qualificazione, ovvero risultino già qualificati in qualità di libero professionista, sotto qualsiasi forma (libero o associato), per le stesse categorie di specializzazione.
- 3.5. Non è consentita la qualificazione del libero professionista, sotto qualsiasi forma (libero o associato), che risulti essere amministratore, socio, dipendente, collaboratore coordinato continuativo di una società di professionisti o di una società di ingegneria (singole o consorziate) che abbia già presentato domanda di qualificazione, ovvero risulti già qualificata per le stesse categorie di specializzazione.

Art. 4 - DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

IMMOVEO SRL	NORMATIVA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PRESTATORI DI SERVIZI TECNICI E PROFESSIONISTI	Rev. 01 Pagina 4 / 23
-------------	---	--------------------------

4.1. I soggetti interessati alla qualificazione devono presentare a Immoveo Srl apposita domanda precisando le aree di specializzazione e le classi per le quali chiedono di essere qualificati.

Art. 5 - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

5.1. Ai fini della qualificazione, i soggetti richiedenti devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

5.2. Requisiti di ordine generale:

5.3. Salva diversa previsione normativa, non possono partecipare al presente Sistema i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti anche dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- f) che, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- g) che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- h) che hanno commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- i) che, nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda al Sistema, hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e affidamento dei subappalti, risultanti anche dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- j) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- k) che non sono in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni che regolano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 12 marzo 1999 n. 68);
- l) nei cui confronti è stata applicata:
 - i) la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi da un proprio rappresentante nell'interesse e a vantaggio della persona giuridica;
 - ii) altra sanzione che comporti il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- m) che non risultano iscritti al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività, limitatamente alle imprese individuali ed alle società;
- n) che non risultano iscritti all'albo professionale per il libero professionista singolo o associato, e per i soci di società di professionisti;
- o) che non dispongono in organico, nel caso di società di ingegneria, di almeno un direttore tecnico ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 120 mesi nonché iscritto all'albo professionale (ove previsto).
- p) i consorzi stabili di cui all'art. 36 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 costituiti da società di professionisti e/o società di ingegneria.

Nel caso in cui il soggetto da qualificare sia una impresa individuale, i requisiti di cui alle lettere b) e c) devono riferirsi al titolare e all'eventuale institore.

Nel caso in cui il soggetto da qualificare sia una società, i requisiti di cui alle lettere b) e c) devono riferirsi:

- a tutti i soci nonché agli eventuali institori per le società semplici e per le società in nome collettivo;
- ai soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
- al Presidente e agli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società;
- al Direttore Tecnico (per le sole società di ingegneria e per le società che richiedono la qualificazione).

5.4. Requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria

I requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria da comprovare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 6.12. sono i seguenti:

- solidità economica finanziaria e patrimoniale;
- adeguata capacità finanziaria;
- fiducia da parte degli operatori dei sistemi creditizio e commerciale.

5.5. Requisiti relativi alla capacità tecnica/organizzativa

I requisiti relativi alla capacità tecnica/organizzativa sono i seguenti:

- 1) esperienza specifica maturata nella prestazione di servizi rientranti nelle aree di specializzazione per cui si richiede la qualificazione;
- 2) per le categorie A.1, A.2, B.1, A.5, A.6, B.3, B.4, B.5 di cui al successivo art. 8, possesso del diploma universitario di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione attinente alle prestazioni delle categorie di specializzazione richieste e iscrizione al relativo albo professionale;
- 3) per la categoria di specializzazione A.3 è necessaria la qualifica di Coordinatore della sicurezza ex XIV al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- 4) per la categoria di specializzazione A.4 è necessaria l'abilitazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. 75/ e s.m.i.;
- 5) per le categorie A.5, A.6, B.3, B.4, B.5, in alternativa a quanto al precedente punto 2, è ammesso il possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo pertinente alla meccanica, elettronica, automazione, informatica, telecomunicazioni, elettromeccanica, ecc. e iscrizione nel collegio professionale di appartenenza;
- 6) adeguata struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli professionali idonei per i servizi delle aree di specializzazione per le quali il soggetto intende essere qualificato.

Art. 6 - DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE

- 6.1. I soggetti che intendono richiedere la qualificazione devono compilare in ogni sua parte il questionario allegato e produrre la domanda di cui al precedente art. 4 con la documentazione di seguito descritta.
- 6.2. La documentazione richiesta e gli eventuali allegati devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana. La documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano deve essere accompagnata da traduzione certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello stato di residenza del soggetto richiedente oppure da un traduttore ufficiale.
- 6.3. I soggetti non residenti in Italia devono documentare la loro iscrizione negli albi, liste ufficiali o in uno dei registri professionali o commerciali del proprio Stato di residenza con la menzione delle referenze che hanno permesso la predetta iscrizione.
I soggetti residenti in uno Stato ove non sia previsto l'obbligo di iscrizione suddetta devono, invece, presentare una dichiarazione giurata, resa dinanzi ad un notaio o alla competente autorità del paese di appartenenza, attestante l'esercizio d'impresa/della professione nel Paese in cui è stabilito, indicandone la ragione commerciale e la sede.
- 6.4. Tutte le dichiarazioni, relazioni ed elenchi richiesti devono essere rese e sottoscritte:
 - in caso di libero professionista, singolo o associato, dallo stesso;
 - in caso di impresa individuale, dal titolare;
 - negli altri casi, dal legale rappresentante del soggetto interessato o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata).
- 6.5. Per la produzione della documentazione di cui ai successivi artt. 6.11.c), 6.11.f), 6.11.3.a), 6.11.3.c), 6.13.3), ogni interessato può presentare, in sostituzione dei documenti previsti, dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 utilizzando gli appositi modelli allegati alla

presente normativa (allegati 1 e 6) corredati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

- 6.6. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di cui ai successivi artt. 6.11.1.b) o 6.11.3.b) e 14.4. devono essere compilate utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente normativa (allegati 4 o 5 e 8).
- 6.7. In tutti i casi in cui, per la produzione della documentazione, sia prevista la presentazione di copie di documenti, esse devono essere conformi all'originale oppure essere accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, debitamente sottoscritta e riportante tutti gli estremi delle copie e fotocopie dei documenti interessati.

Per la documentazione prevista dai successivi artt. 6.11.1.a), 6.11.1.d), 6.12.1.a), 6.12.2.a), 6.12.2.b), 6.12.3.a), 6.14.1) e 6.14.2), il soggetto richiedente può utilizzare gli appositi modelli allegati alla presente normativa (allegati 2, 3 e 7).

- 6.8. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono contenere la dicitura "a conoscenza delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero".
- 6.9. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
- 6.10. Qualora i soggetti abbiano già presentato a IMMOVEO SRL in altre occasioni i documenti necessari per la qualificazione, possono fare riferimento a tali documenti, sempre che non scaduti di validità alla data di presentazione della domanda, indicando nel questionario la data del loro precedente inoltro.
- 6.11. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale si compone della copia dei seguenti atti e documenti non scaduti di validità:

1. In caso di imprese individuali e società:

- a) certificato di iscrizione, in forma non sintetica, alla C.C.I.A.A. di competenza, contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ovvero documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza nel caso di soggetti non stabiliti in Italia;
- b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alle circostanze di cui al precedente art. 5.2. lett. d), e), f), g), h), i), j, k, l), m), n), ed o) nonché le circostanze di cui al precedente art. 3.5. (da compilare secondo lo schema di cui all'allegato 5);
- c) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o documento equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza. I documenti di cui alla presente lettera c) devono essere riferiti ai soggetti indicati nel precedente art. 5.2. lett. b) e c) (in alternativa utilizzare lo schema di cui all'allegato 1);
- d) verbale di nomina:
 - degli amministratori in carica all'atto della presentazione della domanda e/o di eventuali procuratori nel caso di società o di consorzi stabili;
 - del direttore tecnico (nel caso di società di ingegneria e di consorzi stabili).

Il predetto documento deve essere presentato in copia, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità dell'originale (da compilare secondo lo schema di cui all'allegato 2);

- e) copia di eventuali procure generali conferite nel caso di imprese individuali;
- f) certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico per le società di ingegneria, di tutti i soci per le società di professionisti (in alternativa utilizzare lo schema di cui all'allegato 6).

2. I consorzi stabili non sono ammessi nel Sistema:

3. In caso di libero professionista:

- a) certificato di iscrizione all'albo professionale, ovvero documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, nel caso di soggetti non stabiliti in Italia (in alternativa utilizzare lo schema di cui all'allegato 6);
- b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito alle circostanze di cui al precedente art. 5.2. lett. d), e), f), g), h, i) e m) nonché le circostanze di cui al precedente art. 3.5 (da compilare secondo lo schema di cui all'allegato 1);
- c) certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o documento equivalente in base alla legge di Stato di appartenenza (in alternativa utilizzare lo schema di cui all'allegato 1).

4. In caso di libero professionista associato nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e s.m.:

- a) tutto quanto previsto al precedente punto 3;
- b) copia della comunicazione all'Ordine competente dell'avvenuta costituzione dell'Associazione professionale a cui aderisce il professionista.

6.12. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di condizione economico- finanziaria si compone di:

1. In caso di società di capitali

- a) bilanci (stato patrimoniale e conto economico) depositati degli ultimi due esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. del codice civile comprensivi della nota integrativa, della relazione degli amministratori, di quella dei sindaci ove previsti, del verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio, ove applicabile, tale documentazione deve essere integrata con la relazione della società di revisione. I bilanci devono essere presentati in copia accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale compilata secondo lo schema di cui all'allegato 3;
- b) nel caso di perdite di esercizio superiori ad un terzo del capitale sociale, deve essere prodotto il verbale dell'assemblea straordinaria, ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.;
- c) qualora il bilancio venga redatto in forma abbreviata, deve essere allegato il dettaglio dei debiti e dei crediti, specificandone la natura (commerciale o finanziaria) e la relativa scadenza (a breve o a medio/lungo termine), nonché l'indicazione dettagliata di eventuali immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate (art. 2359 c.c.);
- d) referenze bancarie.

2. In caso di società di persone o impresa individuale

- a) situazioni contabili complete degli ultimi due esercizi (stato patrimoniale, attivo e passivo e conto economico) integrati dal dettaglio di debiti e crediti, distinti tra commerciali e finanziari e per scadenza, a breve o a medio/lungo termine.

Le situazioni contabili devono essere presentate in copia accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale compilata secondo lo schema di cui all'allegato 3;

- b) referenze bancarie.

3. In caso di libero professionista singolo o associato

- a) modelli UNICO Persone Fisiche, o documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, completi di tutti gli allegati e comprensivi delle dichiarazioni IVA relativi ai redditi prodotti negli ultimi 2 esercizi.

I modelli UNICO devono essere presentati in copia accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale compilata secondo lo schema di cui all'allegato 3;

- b) referenze bancarie.

4. In caso di soggetti esteri, la presentazione di documenti equivalenti deve assumere la veste di una situazione contabile completa (stato patrimoniale e conto economico) per ciascuno degli esercizi richiesti.

5. I soggetti di recente costituzione intendendosi come tali quelli che, in ragione della data di costituzione, siano impossibilitati a presentare l'ultimo bilancio/situazione contabile - dovranno inviare lo stato patrimoniale e il conto economico relativo all'esercizio concluso e/o in corso.

6. IMMOVEO SRL si riserva la facoltà di richiedere una documentazione integrativa nel caso in cui quanto prodotto non consenta una corretta valutazione economico-finanziaria.

6.13. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica/organizzativa si compone di:

- 1) copia conforme dei certificati attestanti la regolare esecuzione dei servizi rientranti nelle aree e categorie di specializzazione oggetto della qualificazione eseguiti nei 60 mesi antecedenti la data della domanda computati a decorrere da questa stessa data.

Ai fini della qualificazione tali documenti devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente alla verifica di cui al successivo art. 9.

Le certificazioni riguardanti servizi per amministrazioni o enti pubblici o privati, pena la loro inammissibilità, devono:

- descrivere il servizio;
- indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i servizi in corso alla data di presentazione della domanda;

- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per i servizi indicati nel contratto, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda, riportando gli importi riferiti ai servizi rientranti nelle categorie di specializzazione;
- indicare l'ammontare e la natura dei servizi per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;
- essere rilasciati o controfirmati dall'autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciati dal committente nel caso di prestazioni per privati.

La predetta certificazione potrà essere sostituita da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 redatta secondo lo schema riportato alla pag. 6 del Questionario allegato alla presente normativa; in tal caso devono essere prodotte le copie conformi dei contratti relativi agli incarichi con l'indicazione delle parcelle spettanti e la descrizione dei servizi di ingegneria ordinati.

- 2) elenco nominativo dei professionisti in organico (ai sensi del successivo art. 9.6.) al soggetto richiedente, con esperienza pluriennale specifica con annesso curriculum sottoscritto dal professionista stesso e attestante l'attività svolta anche presso altre società, imprese, studi professionali, amministrazioni ed enti pubblici.

Ove previsto, tale elenco deve comprendere anche il nominativo del Direttore Tecnico con relativo curriculum.

Per i professionisti in organico con contratto di collaborazione coordinata continuativa su base annua è obbligatorio presentare copia di tale contratto di collaborazione;

- 3) certificato di iscrizione all'albo professionale di tutti i professionisti in organico con riferimento a quanto previsto al successivo art. 9 (in alternativa utilizzare lo schema di cui all'allegato 6 compilato e sottoscritto da ogni professionista);
- 4) relazione descrittiva della struttura organizzativa del prestatore di servizi con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico comprese le collaborazioni professionali coordinate e continuative;
- 5) relazione descrittiva delle metodologie di esecuzione delle prestazioni rientranti nelle aree richieste con esempi applicativi documentati nei settori di specializzazione richiesti;
- 6) elenco degli strumenti, del materiale e delle apparecchiature tecniche ed informatiche (hardware e software) disponibili per l'espletamento delle prestazioni.
- 6.14. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità si compone di:
- 1) copia del certificato di riconoscimento di conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2000 della citata norma UNI (nel caso di presentazione di copia del documento utilizzare l'allegato 7);
- I predetti certificati di riconoscimento devono essere rilasciati da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA o MRA). In Italia l'Ente di Accreditamento è il SINCERT.
- 2) dichiarazione di impegno per la redazione e l'applicazione, per l'esecuzione di interventi rientranti nelle categorie di specializzazione A.1, A.5, A.6, B.1, B.3, B.4 e B.5, di Piani della Qualità conformi alle prescrizioni di IMMOVEO Srl e da sottoporre all'approvazione di IMMOVEO Srl medesima prima dell'inizio delle attività relative all'esecuzione dei servizi stessi.

- 6.15. IMMOVEO SRL può disporre l'esecuzione di visite ispettive per la qualità e/o visite tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti previsti.

Art. 7 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 7.1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e, ove occorra, delle persone che al loro interno ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell'elaborazione anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico, economico e tecnico richiesti per la qualificazione agli effetti di successivi inviti a gara.
- 7.2. Alcuni dei dati in questione sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive nazionali e

comunitarie. Il conferimento dei restanti dati è facoltativo, tuttavia costituisce condizione necessaria ai fini dell'iscrizione al Sistema.

- 7.3. Il titolare del trattamento di tali dati è IMMOVEO SRL con sede in Roma, Via Giuseppe Avezzana, n. 6 - 00195
- 7.4. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Direzione Amministrativa.
- 7.5. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato presso una delle sedi delle società del gruppo IMMOVEO.
- 7.6. In ogni caso il trattamento in questione sarà effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 eventualmente anche tramite società del Gruppo Immoveo e/o soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vigente.
- 7.7. I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno ai sensi del successivo art. 14.
- 7.8. Nei casi in cui i dati personali non vengano forniti direttamente dai soggetti richiedenti, ma vengano acquisiti da terzi in virtù di accordi di reciprocità intercorrenti con altre Imprese del gruppo Immoveo che gestiscano sistemi analoghi, ne sarà data, ove ne corra l'obbligo, adeguata e tempestiva informativa agli interessati all'atto della registrazione.
- 7.9. I ripetuti dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e della presente Normativa.
- 7.10. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nell'ambito dell'applicazione delle Direttive Comunitarie quando tali soggetti terzi comunicano l'utilizzo del presente Sistema.
- 7.11. I dati potranno essere comunicati a terzi in attuazione di accordi di reciprocità intercorrenti con altre Reti ferroviarie e Imprese che gestiscono sistemi analoghi per le finalità affini allo scopo se non diversamente indicato dal soggetto richiedente.
- 7.12. L'elenco dei soggetti terzi ai quali vengono comunicati i dati è disponibile presso la Direzione Amministrativa di Immoveo Srl.
- 7.13. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 rivolgendosi alla Direzione Amministrativa di Immoveo Srl. con sede in Via Giuseppe Avezzana, n. 6 – 00195 Roma.

Art. 8 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

- 8.1. Le aree e categorie di specializzazione sono le seguenti:

A - AREA TECNICA

- A.1_redazione perizie tecniche di valutazione dell'immobile
(analisi vincoli, verifica: impianti, legittimità, catasto, vincoli condominiali, altro) ☐
- A.2_espletamento pratiche autorizzative presso i pubblici uffici ☐
- A.3_espletamento pratiche sicurezza ☐
- A.4_espletamento pratiche risparmio energetico ☐
- A.5_report finale tecnico degli interventi di trasformazione ☐
- A.6_report finale prestazione imprese ☐

B - AREA PROGETTUALE

- B.1_elaborazione del progetto esecutivo ☐
- B.2_elaborazione del progetto per il marketing
(rendering di alta qualità e foto inserimento) ☐
- B.3_elaborazione di capitolato di dettaglio degli interventi ☐
- B.4_report finale qualitativo degli interventi di trasformazione ☐
- B.5_report finale rispondenza interventi alle specifiche di progetto ☐

Art. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI

- 9.1. Il procedimento di qualificazione attribuisce a ciascun soggetto richiedente la classe d'importo come definita all'art. 8.
- 9.2. La classe d'importo attribuita a ciascun Soggetto Qualificato è desunta dalla verifica di tutti i requisiti prescritti nel presente documento, con le modalità qui di seguito indicate, oltre che dall'analisi dei fattori di esperienza, risorse professionali, ampiezza dei servizi sviluppati accertati anche a seguito di sopralluoghi.
- 9.3. La valutazione dei requisiti indicati all'art. 5 avviene secondo le seguenti modalità.
- Riscontro dei requisiti di ordine generale
 - Il riscontro dei requisiti di ordine generale, di cui alla precedente art 5.2., avviene sulla base della documentazione elencata all'art. 6.11.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale comporta la non qualificazione del soggetto.

- 9.4. Valutazione dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria

Il riscontro e la valutazione dei requisiti indicati all'art. 5.3. avviene:

- per i liberi professionisti di cui all'art. 3.1.e), attraverso la verifica della conformità dei documenti di cui agli artt. 6.12.3. e 6.12.4.;
- per i rimanenti soggetti, con la verifica della conformità dei documenti di cui agli artt. 6.12.1., 6.12.2. e 6.12.5.

- 9.5. Riscontro e valutazione dei requisiti relativi alla capacità tecnica/organizzativa

La valutazione dei requisiti indicati all'art. 5.4. avviene sulla base dell'analisi della documentazione richiesta nell'art. 6.13., da eventuali visite ispettive per la qualità e/o visite tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti previsti, nonché sulla base dei seguenti criteri:

- Categorie di specializzazione A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5:

Viene verificato che il soggetto richiedente abbia eseguito prestazioni di servizi rientranti in ciascuna delle categorie di specializzazione per la quale richiede la qualificazione.

Viene inoltre verificato che:

- nel caso di libero professionista (singolo o associato), lo stesso sia laureato da almeno 60 mesi alla data della domanda di qualificazione e sia iscritto al relativo albo professionale;
- nel caso di società di professionisti, almeno un socio della società sia laureato da almeno 60 mesi alla data della domanda di qualificazione e sia iscritto al relativo albo professionale;
- nel caso di società, la stessa abbia in organico almeno un professionista che sia laureato da almeno 60 mesi alla data della domanda di qualificazione e iscritto al relativo albo professionale.
- il soggetto abbia eseguito, nei 60 mesi antecedenti la data della domanda computati a decorrere da questa stessa data, almeno un contratto per prestazioni di servizi rientranti in ciascuna delle categorie di specializzazione per la quale richiede la qualificazione;

- 9.6. Riscontro e valutazione dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità

Il riscontro dei requisiti indicati all'art. 5.5. avviene sulla base dell'analisi della documentazione richiesta nell'art. 6.5., nonché sulla base di eventuali visite ispettive per la qualità e/o visite tecniche.

- 9.7. Ai fini delle verifiche sopraindicate:

- relativamente alla valutazione del periodo di attività, le prestazioni da valutare sono quelle iniziate ed ultimate nei 60 mesi antecedenti la data della domanda di qualificazione ovvero la parte di esse ultimata nel periodo stesso per il caso di prestazioni iniziate in epoca precedente nonché la sola parte eseguita nel caso di prestazioni in corso di esecuzione alla data della domanda purché, in tale ultimo caso, la parte eseguita abbia una propria funzionalità e completezza;
- relativamente allo stato dei professionisti:
 - uno stesso professionista può coprire più categorie di specializzazione;
 - vanno considerati "in organico" anche:
 - il libero professionista (singolo o associato) che richiede la qualificazione;
 - i professionisti soci della società che presenta domanda di qualificazione;

- i professionisti aventi con il soggetto che presenta domanda di qualificazione un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua.
- In caso di società di ingegneria e/o di società di professionisti costituite nel periodo corrispondente agli ultimi 60 mesi antecedenti la data della domanda computati a decorrere da questa stessa data, le stesse possono far riferimento alle prestazioni eseguite da uno dei liberi professionisti socio della società ed avente quota di partecipazione superiore al 25% fermo restando che, ove tale libero professionista ceda la propria partecipazione nella società, la società stessa perderà la qualificazione attribuita.

Art. 10 - ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

- 10.1. IMMOVEO SRL provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l'ordine progressivo con cui sono pervenute le relative domande complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo.
- 10.2. Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.
- 10.3. Entro due mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione, IMMOVEO SRL comunica l'esito del procedimento di qualificazione specificando le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali il soggetto è qualificato.
- 10.4. Qualora IMMOVEO SRL ritenga di non poter ultimare il procedimento di qualificazione entro due mesi dalla data di presentazione della domanda di qualificazione completa di tutti i documenti necessari, entro un mese a decorrere dalla suddetta data IMMOVEO SRL comunica al soggetto richiedente la nuova data entro la quale sarà emesso l'esito del procedimento di qualificazione, data che comunque non può eccedere 6 mesi dalla data di presentazione della domanda completa.
- 10.5. Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di qualificazione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiedi chiarimenti ed integrazioni. In tale caso, il predetto termine di sei mesi decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data.
- 10.6. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro 3 mesi dalla richiesta farà considerare come mai presentata la domanda di qualificazione.
- 10.7. IMMOVEO SRL può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la qualificazione a parte della categoria richiesta o a classi d'importo diverse da quelle indicate dai soggetti richiedenti ovvero a periodi di validità diversi da quelli previsti al successivo art. 11.2.
- 10.8. I soggetti qualificati sono informati dell'avvenuta Qualificazione tramite comunicazione scritta.
- 10.9. L'esito negativo della qualificazione viene comunicato per iscritto al soggetto interessato indicandone i motivi.
- 10.10. Nel caso il soggetto richiedente la qualificazione abbia in corso con IMMOVEO SRL una contestazione per precedenti prestazioni, IMMOVEO SRL si riserva il diritto di sospendere il procedimento di qualificazione fino alla risoluzione delle controversie in corso.

Art. 11 - EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE

- 11.1. La qualificazione attribuisce al soggetto l'idoneità per la partecipazione alle gare indette da IMMOVEO SRL qualora quest'ultima ritenga di avvalersi del presente Sistema, nonché per l'assunzione di subappalti.
- 11.2. Di norma, la qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della qualificazione stessa e sempre che nel suddetto periodo continuino ad essere soddisfatte le condizioni indicate al successivo art. 14.
- 11.3. La qualificazione potrà avere una validità temporale inferiore a quella indicata al precedente art. 11.2 nel caso in cui vengano interrotti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa su base annua con i professionisti cui si è fatto eventualmente riferimento per la verifica dei requisiti di capacità tecnica/organizzativa.

Art. 12 - SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA

- 12.1. Qualora intenda effettuare gare o affidare prestazioni avvalendosi del Sistema, IMMOVEO SRL invita a tali gare solo i Soggetti qualificati.

- 12.2. Nelle lettere d'invito sono indicate le condizioni e le prescrizioni che i concorrenti devono assolvere ai fini dell'ammissione alla gara, compresa anche la possibilità di presentarsi in forma riunita tra soggetti già provvisti di qualificazione per il conseguimento della necessaria integrazione specialistica ed economica.
- 12.3. Resta in ogni caso fermo che è vietata la presentazione di offerte alla medesima gara:
- a) da parte di qualsiasi consorziato del consorzio stabile, se partecipa alla gara anche il consorzio stabile stesso;
 - b) da parte del consorzio stabile quando questi partecipi alla gara in nome e per conto anche di consorziati che non hanno contribuito alla qualificazione del Consorzio stesso;
 - c) da parte di soggetti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 codice civile ovvero di soggetti fra i quali intercorrano rapporti di collegamento sostanziale con la precisazione che il divieto in questione riguarda anche le ipotesi in cui le situazioni di controllo o i rapporti di collegamento sostanziale coinvolgono un soggetto ausiliario ai sensi del all'art. 47, comma 1, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (avvalimento).
- 12.4. Le lettere d'invito contengono espliciti riferimenti alle modalità di subappalto per le prestazioni oggetto della gara e rientranti nelle categorie di specializzazione del presente Sistema.
- 12.5. La lettera d'invito può prevedere l'obbligo per i concorrenti di rilasciare una specifica dichiarazione, eventualmente corredata di adeguata documentazione, circa la sussistenza delle condizioni che hanno consentito la qualificazione nonché circa la piena disponibilità di risorse ed attrezzature necessarie per l'esecuzione del contratto stesso. La stessa lettera di invito può prevedere l'obbligo per i Consorzi Stabili di partecipare alla gara esclusivamente tramite i soggetti consorziati che hanno contribuito alla qualificazione.
- 12.6. Il numero minimo dei soggetti qualificati da invitare a presentare offerta non sarà inferiore a tre, ove esistenti, e quello massimo di norma non superiore a dieci.
- 12.7. Nel caso di oggettiva necessità IMMOVEO SRL ha facoltà di ridurre il numero dei soggetti da invitare a presentare offerta a suo insindacabile giudizio.
- 12.8. La lettera d'invito, prevede l'obbligo per i soggetti che si avvalgono dei requisiti di soggetti terzi, di presentazione di un contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del soggetto qualificato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per l'appalto cui si riferisce.
- 12.9. IMMOVEO SRL si riserva la facoltà di non invitare a gara quei soggetti che abbiano in corso di esecuzione con IMMOVEO SRL altri contratti della medesima tipologia di prestazioni oggetto della gara stessa, qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
- a) le prestazioni già affidate e quelle da affidare si sovrappongano temporalmente.

Art. 13 - DEQUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

- 13.1. IMMOVEO SRL provvede alla verifica periodica dei requisiti indicati all'art. 5 secondo quanto previsto nella procedura che regola l'istituzione ed il mantenimento dell'indice qualitativo dei soggetti qualificati (di seguito "procedura") e che tiene conto della qualità (rispetto di tempi, costi e conformità) delle prestazioni rese.
- 13.2. Tale procedura è fornita in copia ai soggetti qualificati.
- 13.3. IMMOVEO SRL in base agli elementi acquisiti può procedere, con le motivazioni previste dalla procedura e senza che il soggetto abbia nulla a pretendere, alla dequalificazione o alla sospensione della efficacia della qualificazione ovvero all'annullamento della qualificazione.
- 13.4. Tali provvedimenti possono essere attuati da IMMOVEO SRL anche sulla base di altre carenze come di seguito specificato.
- 13.5. Per dequalificazione s'intende la riduzione delle corrispondenti classi d'importo per le categorie di specializzazione oggetto delle prestazioni monitorate ovvero la cancellazione dal Sistema qualora la riduzione investa la classe d'importo iniziale.
- 13.6. La dequalificazione viene disposta da IMMOVEO SRL quando sia accertato che il soggetto qualificato:
- consegua un peggioramento del valore dell'indice qualitativo come previsto nella procedura;
 - non sia più in possesso di parte dei requisiti di capacità tecnica/organizzativa ed organizzazione per la qualità;
 - abbia conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria in base ai criteri indicati nella "Procedura di valutazione economico-finanziaria".
- 13.7. La dequalificazione viene comunicata per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che l'hanno

causata e dura fino a quando tali motivi non saranno rimossi e comunque non oltre la data di naturale scadenza di validità della qualificazione del soggetto interessato.

13.8. Per sospensione dell'efficacia della qualificazione si intende la temporanea esclusione dal Sistema.

13.9. La sospensione dell'efficacia della qualificazione viene disposta da IMMOVEO SRL quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- consegua un peggioramento del valore dell'indice qualitativo come previsto nella procedura;
- non è più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti, ad esclusione di quello di cui all'art. 5.2. lett. a);
- ha conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria, tali che non sussistano più le condizioni di affidabilità economico-finanziaria in base ai criteri indicati nella "Procedura di valutazione economico-finanziaria";
- ha avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con IMMOVEO SRL (es. gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con IMMOVEO SRL, etc.);
- non ottempera all'obbligo di segnalazione ed invio dei documenti previsti al successivo art. 15;
- ha in corso una vertenza giudiziaria promossa da IMMOVEO SRL.

13.10. IMMOVEO SRL si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il procedimento di qualificazione o l'efficacia della qualificazione stessa nel caso in cui il rappresentante legale, uno dei soci, il presidente o l'amministratore della società richiedente o qualificata ovvero il titolare dell'impresa individuale richiedente o qualificata o il libero professionista, sia stato condannato con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per fatti addebitati e inerenti alle prestazioni erogate ad IMMOVEO SRL o ad altre Società del Gruppo IMMOVEO ovvero sia accertato da IMMOVEO SRL che il soggetto qualificato abbia posto in essere comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza dell'esercizio ferroviario nell'ambito di prestazioni in corso di esecuzione e/o già rese (inosservanza di disposizioni e norme in materia).

13.11. I soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione non possono partecipare a gare o a trattative indette da IMMOVEO SRL col ricorso al presente Sistema.

13.12. La sospensione viene comunicata per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata e dura fino a quando tali motivi non saranno rimossi e comunque non oltre la data di naturale scadenza della qualificazione.

13.13. Il soggetto, cessate le cause che hanno determinato la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda in tal senso e dimostrando a IMMOVEO SRL la cessazione delle cause ostative se ciò avviene durante il periodo di validità triennale della qualificazione.

13.14. IMMOVEO SRL comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca; in caso di accoglimento la qualificazione decorre dalla data della comunicazione e dura fino alla naturale scadenza, fatta salva la conferma del possesso dei requisiti previsti in occasione degli aggiornamenti delle documentazioni, così come previsto al successivo art. 14.

13.15. Per "annullamento" della qualificazione si intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal sistema di qualificazione.

13.16. L'annullamento della qualificazione viene disposto da IMMOVEO SRL quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento e alle condizioni rilevanti per la partecipazione di procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- ha affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione senza preventiva autorizzazione da IMMOVEO SRL;
- è stato sottoposto a procedimento di fallimento, di liquidazione, di sospensione delle attività, di amministrazione controllata;
- incorra nella seconda sospensione dell'efficacia della qualificazione.

13.17. I soggetti sottoposti ad un provvedimento di annullamento della qualificazione non possono partecipare alle gare o trattative indette da IMMOVEO SRL col ricorso al presente Sistema.

13.18. L'annullamento della qualificazione viene comunicato per iscritto al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi che lo hanno generato.

IMMOVEO SRL	NORMATIVA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PRESTATORI DI SERVIZI TECNICI E PROFESSIONISTI	Rev. 01 Pagina 14 / 23
-------------	---	---------------------------

13.19. Il soggetto, trascorso un anno dalla avvenuta comunicazione di annullamento della qualificazione, può presentare una nuova domanda di qualificazione secondo le indicazioni contenute nell'ultimo avviso relativo all'esistenza del Sistema.

Art. 14 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI, MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

14.1. I soggetti qualificati devono comunicare a IMMOVEO SRL tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente art. 5 che siano influenti ai fini della qualificazione.

14.2. Tale comunicazione deve essere effettuata tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata, entro trenta giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

14.3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui al precedente art. 13, nel caso di soggetti già qualificati, ed alla sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso di soggetti non ancora qualificati.

14.4. Ai fini dell'aggiornamento della situazione economico-finanziaria, i soggetti qualificati e quelli per i quali è ancora in corso il procedimento di qualificazione devono presentare:

- entro trenta giorni solari dalla data ultima prevista dalle normative vigenti in materia di deposito dei bilanci presso gli Enti competenti, la copia dei documenti indicati al precedente punto 6.12.1. a) accompagnata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 compilata secondo lo schema previsto dall'allegato 3, se società di capitali e consorzi;
- entro trenta giorni solari dalla data di formale approvazione, i documenti riferiti all'ultimo esercizio approvato ufficialmente e indicati ai precedenti punti 6.12.2. a) e b), accompagnati da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 compilati secondo lo schema previsto dall'allegato 3, se società di persone o di impresa individuale.

14.5. Unitamente ai documenti di cui al precedente punto 14.4., i soli soggetti qualificati devono trasmettere:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la qualificazione compilata secondo lo schema allegato 8);
- copia dell'elenco aggiornato dei professionisti considerati in organico ai sensi del precedente art. 10.6.;
- copia dei contratti di collaborazione con i professionisti aventi con il soggetto qualificato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua.

14.6. IMMOVEO SRL si riserva di richiedere eventuale documentazione suppletiva per permettere la valutazione economico-finanziaria.

14.7. La mancata trasmissione dell'ultimo bilancio ovvero dei documenti eventualmente richiesti entro il termine sopra indicato comporta:

- l'applicazione del provvedimento di sospensione nel caso di soggetti già qualificati;
- la sospensione del procedimento di qualificazione nel caso di soggetti non ancora qualificati.

14.8. La verifica del mantenimento dei requisiti economico-finanziari richiesti avviene secondo i criteri indicati nella "Procedura di valutazione economico-finanziaria" allegata alla presente normativa prendendo a riferimento gli ultimi due esercizi utili.

14.9. Ai fini del mantenimento della qualificazione IMMOVEO SRL può disporre l'esecuzione di Verifiche Ispettive per accertare il reale mantenimento degli altri requisiti previsti.

14.10. Nel caso di esito negativo del procedimento di mantenimento della qualificazione esso viene comunicato per iscritto al soggetto qualificato indicandone i motivi.

Art. 15 - RINNOVO ED ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

15.1. Il soggetto qualificato può richiedere il rinnovo della qualificazione posseduta e, allo scopo di mantenere la continuità della stessa fra successivi periodi triennali di validità, sei mesi prima della data di scadenza deve presentare apposita domanda corredandola dell'intera documentazione, adeguatamente aggiornata, indicata al precedente art. 6. In particolare:

- la documentazione necessaria alla valutazione della condizione economico-finanziaria, se non già

presentata, deve essere riferita all'ultimo esercizio approvato ufficialmente;

- la restante documentazione deve essere prodotta, se scaduta di validità e se non già precedentemente presentata, in applicazione del precedente art. 14.

Le domande di rinnovo pervenute successivamente alla scadenza della qualificazione saranno considerate come domande di qualificazione.

Non sono accettate domande di rinnovo che giungono prima del semestre precedente la data di scadenza della qualificazione.

- 15.2. Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si conclude positivamente prima della scadenza della qualificazione già posseduta, è concesso il prolungamento della qualificazione di tre anni a partire dalla data di scadenza.
- 15.3. Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si conclude dopo la scadenza
- 15.4. della qualificazione già posseduta, il soggetto interessato risulterà non qualificato nel periodo intercorrente tra la data di scadenza della precedente qualificazione e la data di inizio del nuovo periodo triennale di validità.
- 15.5. IMMOVEO SRL comunica al soggetto l'esito del rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 10.
- 15.6. Il soggetto già qualificato può chiedere l'estensione della qualificazione ad altre categorie di specializzazione o classi d'importo previste.
- 15.7. La domanda di estensione della qualificazione deve essere corredata della documentazione di cui all'art. 6 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione o classi d'importo.
- 15.8. Il periodo da prendere in considerazione per l'assegnazione delle classi d'importo, secondo i criteri di valutazione indicati, sarà riferito alla data della domanda di estensione.
- 15.9. L'esito del procedimento di estensione non modifica la data di scadenza effettiva della qualificazione.

Art. 16 - EFFICACIA DECORRENZE

- 16.1. IMMOVEO SRL può avvalersi del Sistema dopo che siano stati qualificati almeno tre soggetti nelle categorie di specializzazione interessate.
- 16.2. Tuttavia, qualora i soggetti qualificati siano inferiori a tre, IMMOVEO SRL a proprio insindacabile giudizio può avvalersi del Sistema purché alla data di emissione della lettera d'invito a presentare offerta non siano pervenute nuove domande corredate di tutta la documentazione richiesta.

Art. 17 - QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO

- 17.1. Non è consentito l'avvalimento.

Art. 18 - RINVIO E PRECISAZIONI

Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6, 7, 9, 13, 14 e 15, oltre a quelle già richiamate, trovano applicazione anche con riferimento al soggetto ausiliario ed in particolare:

- art. 6 IMMOVEO SRL si riserva di procedere con visite tecniche e/o verifiche ispettive presso tutte le sedi del soggetto ausiliario, come indicato al precedente art. 6.14;
- art. 7 il trattamento dei dati personali è esteso anche al soggetto ausiliario nonché - ove occorra - alle persone che all'interno dello stesso ricoprono cariche sociali;
- art. 9 con espressa avvertenza che:
 - il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti di ordine generale da parte del soggetto ausiliario comporta la non qualificazione del soggetto richiedente;
 - il requisito di cui all'art. 9.3.2., relativo al costo complessivo medio per il personale dipendente, deve essere dimostrato solo dal soggetto che ha realizzato i contratti che consentono le verifiche di cui all'art. 9.3.3.;
- art. 13 oltre quanto previsto per il soggetto qualificato agli artt. 13.6., 13.9., 13.10. e 13.16.:
 1. IMMOVEO SRL può disporre la dequalificazione anche allorché il soggetto ausiliario non sia più in possesso di parte dei requisiti di condizione economica-finanziaria e/o di capacità

tecnica/organizzativa;

2. IMMOVEO SRL può disporre la sospensione dell'efficacia della qualificazione anche allorché il soggetto ausiliario:
 - non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti;
 - non sia più in possesso dei requisiti di condizione economica-finanziaria e/o di capacità tecnica/organizzativa ed organizzazione per la qualità;
 3. IMMOVEO SRL si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il procedimento di qualificazione o l'efficacia della qualificazione stessa anche nel caso in cui il rappresentante legale, uno dei soci, il presidente o l'amministratore del soggetto ausiliario, ovvero il titolare se impresa individuale, sia stato condannato con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per fatti addebitati e inerenti alle prestazioni erogate ad IMMOVEO SRL o ad altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato;
 4. IMMOVEO SRL si riserva la facoltà di disporre l'annullamento della qualificazione anche nel caso il soggetto ausiliario sia stato sottoposto a procedimento di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, di sospensione delle attività;
- art. 15 con espressa avvertenza, che il soggetto già qualificato può richiedere il rinnovo ovvero l'estensione della qualificazione posseduta ad altre categorie di specializzazione, o classi di importo previste, anche avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.